



COMUNE DI ISOLA D'ASTI

Provincia di Asti

Prot. ... *1608*

Alla Corte dei Conti della Regione Piemonte
Sezione regionale di controllo

p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale per la
successiva presa d'atto in occasione del primo
consiglio comunale utile

SEDE

OGGETTO: *Relazione sui risultati conseguiti dal piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute.*

A mente di quanto dispone l'ultimo capoverso del comma 612 dell'art.1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*", il sottoscritto Sindaco del comune intestato espone la seguente relazione .

Premessa

Dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Lo stesso comma 612 prevede che la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d'una *“relazione”* nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano.

La relazione è proposta e, quindi, sottoscritta dal sindaco.

Come sopra precisato, la legge di stabilità 2015 individua inopinatamente nel sindaco il soggetto preposto ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo, disattendendo il quadro delle competenze delineato dal Testo Unico, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza esclusiva in materia di *“partecipazione dell'ente locale a società di capitali”*

Pertanto, riconosciuti i contenuti del presente Piano, si reputa comunque opportuno un suo recepimento da parte dell'organo assembleare, in modo che il procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015

Anche tale relazione *“a consuntivo”*, così come il Piano operativo, deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata. La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* (d.lgs. 33/2013).

Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Attuazione della normativa

In seguito alla emanazione della norma questa amministrazione ha adottato i seguenti atti:

1. Piano di razionalizzazione delle società partecipate predisposto dal sottoscritto .
2. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 8.05.2015 di approvazione del suddetto Piano.

Il piano è stato poi trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 24.11.2015 (prot- n. 5942) e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione(link: <http://www.comune.isoladasti.at.it/>).

I principi a cui si è ispirata l'azione di questa amministrazione, contenuti nella norma sono stati:

1. (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettevano strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) potevano realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiedeva la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non poteva avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

2. (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale fossero pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviavano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa recavano il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni venivano comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
3. (co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procedeva alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
4. (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società potevano concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove avevano sede le società interessate da eccedenze di personale.
5. (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiavano di vantaggi fiscali se procedevano allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Andavano inoltre tenuti presente i seguenti punti:

- *Nel caso di scioglimento, da deliberare entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) gli atti e le operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.*
- *Se lo scioglimento riguardava una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrevano alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze erano deducibili nell'esercizio in cui erano realizzate e nei quattro successivi.*
- *Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni fosse avvenuta ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrevano alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze erano deducibili nell'esercizio in cui fossero realizzate e nei quattro successivi.*
- *L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguardava sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.*
- *In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% doveva essere riconosciuto il diritto di prelazione.*

Le partecipazioni dell'ente

Al momento della stesura e dell'approvazione del Piano 2015, il comune di Isola d'Asti partecipava al capitale delle seguenti società:

Ragione sociale	Natura giuridica	Quota di partecipazione	Funzioni attribuite
G.A.I.A.	Società per azioni	1,08 % (n° 100 azioni).	gestione integrata del ciclo dei rifiuti
Acquedotto Valtigione	Società per azioni	6.87% (n° 749 azioni)	Gestione del servizio idrico integrato

Stato di attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate

Il Comune, in occasione della ricognizione delle società partecipate effettuata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 1 comma 569 della Legge 147/2013 e s.m.i. , ha optato per il mantenimento delle partecipazioni societarie per i seguenti motivi :

- **G.A.I.A. S.p.A.** (Gestione Ambientale Integrata dell'Astigiano spa)

in quanto i servizi di interesse generale realizzati dalla società rientrano nell'ambito di competenza del Comune come individuato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e precisamente:

✓ *Smaltimento dei rifiuti solidi urbani;*


- **Acquedotto Valtiglione S.p.A.**

in quanto i servizi di interesse generale realizzati dalla società rientrano nell'ambito di competenza del Comune come individuato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e precisamente:

✓ *Gestione del Servizio idrico.*

Il presente documento, con gli allegati citati, viene inviato alla sezione di controllo della Corte dei Conti della Regione e contestualmente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, nell'area dell'Amministrazione Trasparente, sottosezione di 1° livello denominata: "enti controllati" – società partecipate.

Isola d'Asti, lì 30.03.2016



IL SINDACO
PACE Dott. Fabrizio.